



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**Città Metropolitana di MESSINA**

IL SINDACO  
Via Col. Musarra  
98070 S. SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)  
C.F.84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452  
Fax 0941 - 486200

**ORDINANZA SINDACALE N. 20**

**DEL 19/06/2023**

**OGGETTO: STAGIONE ESTIVA 2023 - PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E/O DI INTERFACCIA E PULITURA FONDI.**

**IL SINDACO**

**RILEVATO CHE:** la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per il patrimonio, l'incolumità pubblica e privata, la proprietà pubblica o privata, per la viabilità pedonale e veicolare in genere, per l'ambiente nel suo complesso;

- **CHE:** nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e di abitazioni, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco, nonché luogo di proliferazione di animali che possono rappresentare serio rischio per la salute pubblica;

**ACCERTATO CHE:** l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani comporta il proliferare di vegetazione spontanea di rovi e sterpaglia che per le elevate temperature estive sono causa di incendi;

**RITENUTO CHE** in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

**CONSIDERATO CHE** per l'avvio della **Campagna antincendio boschivo dell'estate 2023** (che avrà durata **15 Giugno – 30 Settembre**), il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ha fornito alle Regioni, alle Province Autonome e ai ministri interessati, il consueto documento per l'“Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”, per adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare questo fenomeno;

- **CHE** altresì la Prefettura di Messina – UTG ha fornito ai Comuni delle “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano - rurale”.

**VISTI:**

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 31/08/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D.Lgs 139/2006 titolo III in materia di prevenzione Incendi;

- il D.Lgs 152/2006 art. 255 "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs 205/2010 che stabilisce che i residui provenienti da attività agricola o forestale e agro-industriale sono rifiuti speciali; pertanto, la bruciatura in pieno campo è illegale e pertanto non può essere autorizzata da provvedimenti comunali o provinciali, in quanto la Regione Sicilia con D.A. 117/2011 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente si è adeguata alla norma Nazionale;
- gli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del C.P.
- l'art. 29 del Codice della strada.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

**Nel periodo 19 Giugno – 30 Settembre è assolutamente vietato:**

- accendere fuochi anche per bruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

### **Art. 2**

**Tutti i privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere entro il termine perentorio del 5 Luglio 2023 al taglio delle siepi vive, e di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, per una larghezza di almeno metri 2 (due).**

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a metri 10 (dieci) dal ciglio o dalle scarpate delle strade.

### **Art. 3**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno alle costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi ecc. per un raggio di almeno dieci metri.

### **Art. 4**

In aree circoscritte ed opportunamente attrezzate è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per il territorio da parte di chi ne assume la responsabilità.

### **Art. 5**

Tutti i proprietari e i conduttori di boschi limitrofi a strade comunali, provinciali e statali, dovranno creare in prossimità dei confini delle pertinenze stradali una fascia sgombera da sterpi ed erbe secche per una distanza di metri 10 (dieci).

### **Art. 6**

I conducenti di automezzi dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità dei luoghi ove sono presenti accumuli di materiali vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

#### **Art. 7**

I proprietari ed i conduttori di terreni a coltura agraria, soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, a distanza superiore a metri 200 dai boschi e dalle aree protette, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere al bruciamento di stoppie, frasche, cespugli residui di coltura agraria anche nel periodo dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 30 Settembre, previa "AUTORIZZAZIONE SCRITTA" rilasciata dal Distaccamento Forestale competente.

#### **Art. 8**

I proprietari ed i conduttori di terreni, non compresi tra quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, a distanza superiore a metri 200 dai boschi e dalle aree protette, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere al bruciamento di stoppie, frasche, cespugli residui di coltura agraria e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati nonché di incolti, anche nel periodo dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 30 Settembre, previa "DICHIARAZIONE SCRITTA" rilasciata dal Distaccamento Forestale competente.

#### **Art. 9**

I proprietari e i conduttori di terreni di cui agli artt. 9 e 10, dovranno effettuare i bruciamenti di cui agli stessi articoli entro l'arco temporale prescritto, dalle ore 6,00 alle ore 10,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose.

Le operazioni si sospenderanno per iniziativa del Responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

#### **Art. 10**

Dai divieti di cui alla presente ordinanza sono esclusi i fuochi d'artificio ed ogni altra operazione che, come quelli, necessitano di specifiche autorizzazioni amministrative e/o P.S.

#### **Art. 11**

Chiunque avvisti un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della normativa regionale, è obbligato a dare immediatamente avviso al Comandi Carabinieri (tel.112) All'Ufficio di Protezione Civile (tel.0941 486027) per farne intervenire i Vigili del Fuoco (tel.115) ed avvisare il Distaccamento Forestale di Naso (tel.0941 961663) la Sala Operativa Provinciale del Corpo Forestale di Messina (tel. 090 6401243) o il Servizio Antincendio boschivo Regionale (tel. 1515).

#### **Art.12**

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

A partire dal 6 Luglio c.a. la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico effettueranno dei controlli sui terreni oggetto della presente Ordinanza al fine di verificarne il rispetto da parte dei proprietari.

### **SANZIONI**

- In caso di riscontrata inottemperanza della presente Ordinanza da parte del Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell'Ordine, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii., salvo l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge.
- Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e denunciati ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.
- Tutti i residui provenienti dalla pulizia di terreni incolti, fortemente inerbiti e provenienti anche dalle normali potature e/o altri lavori di mantenimento del verde, dovranno essere trattati e smaltiti a

norma di legge nel rispetto della direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.Lgs n. 205 del 03.12.2010; il deposito all'interno del fondo di tali residui integrerà la violazione dell'art. 255 del D.Lgs n. 152/06 che prevede una sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 3.000,00.

- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.16/96.

- Ai sensi dell'art. 29 del c.d.s. richiamato in premessa, si applica una sanzione amministrativa da €. 169 a €. 680 per violazione delle disposizioni dello stesso articolo;

- A fine di tutelare l'incolumità pubblica, accertata la violazione della disposizione di cui all'art. 6 della presente ordinanza si provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico dei trasgressori fatta salva ogni responsabilità a qualunque titolo.

**Si procederà ai lavori di pulizia dei terreni incolti e invasi da vegetazione con operai comunali o ditte esterne con facoltà di rivalsa per il Comune che potrà ripetere le spese sostenute ponendole a carico dei proprietari inadempienti, oltre alle sanzioni previste dalla legge.**

### DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sarà esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne la massima diffusione e sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché trasmessa:

ALLA PREFETTURA DI MESSINA;

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI NASO;

AL SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE MESSINA;

ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA;

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PALERMO.

Le forze dell'Ordine, il corpo Forestale della Regione Siciliana, e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 19/06/2023

IL SINDACO  
Giuseppe PIZZOLANTE

